



Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 30/09/2026)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

FONDOPRO è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 01/10/2026)

Fonte istitutiva: ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n° 252 e successive modificazioni e integrazioni, è costituito il "Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per i Professionisti, in forma abbreviata "FondoPro" e di seguito denominato anche "Fondo".

Il Fondo è derivante dalla trasformazione di "Fondo Sanità", "Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per gli esercenti le professioni sanitarie" già in precedenza "Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per i dentisti". La trasformazione è avvenuta in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM, che include anche tutti gli iscritti all'ANDI (già fonte istitutiva di FondoSanità), del 13 aprile 2007 e del 29 gennaio 2026, del Consiglio di Amministrazione dell'ENPAF del 21 novembre 2007 e del 28 gennaio 2026, del Comitato Centrale della Federazione Nazionale Collegi IPASVI (detta ora FNOPI), che include anche tutti gli iscritti all'ENPAPI (già fonte istitutiva di FondoSanità), del 15 dicembre 2007 e del 23 dicembre 2025, nonché della delibera della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica – S.I.Ve.M.P del 21 ottobre 2010 e del 21 gennaio 2026, di seguito denominate "Fonti Istitutive".

Sono altresì Fonti istitutive del Fondo gli Enti Privati di Previdenza di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n° 509 e al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996 n° 103, aderenti all'Associazione degli Enti Previdenziali Privati (AdEPP), che con propria deliberazione hanno aderito al Fondo e per i quali il Fondo stesso ha accertato la sussistenza delle necessarie condizioni.

Destinatari: possono aderire al Fondo i lavoratori iscritti agli Enti indicati come Fonti Istitutive di cui sopra, previsti all'art.1 comma 1 dello Statuto.

A decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi dell'Accordo stipulato in data 18 novembre 2021 tra il Fondo e CSE – Confederazione Indipendente Sindacati Europei e CSE Sanità – Federazione Professioni Sanitarie, Sociali, Tecniche e Amministrative, sono inoltre destinatari del Fondo gli iscritti alle citate Organizzazioni sindacali che esercitano professioni sanitarie e sociosanitarie riconosciute dal Ministero della Salute e che risultino iscritti ad ordini, albi e/o collegi. Gli iscritti CSE e CSE Sanità che aderiscono al Fondo in forza dell'accordo fra il Fondo e CSE/CSE SANITA', ove operino, in tutto o in parte, in regime di lavoro subordinato, non possono usufruire del contributo a carico del datore di lavoro eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

Possono, inoltre, aderire al Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti al Fondo e dei beneficiari.

Possono essere destinatari del Fondo gli esercenti le professioni sanitarie e socio sanitarie iscritti a ordini, albi e/o collegi riconosciute dal Ministero della Salute sulla base di accordi promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale e previa delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo. La nota informativa del Fondo riporta tali categorie di destinatari.

Al Fondo possono inoltre aderire i dipendenti delle Fonti istitutive di cui all'art.1 comma 1 dello Statuto ed i dipendenti del Fondo che abbiano, con apposito accordo o con propria deliberazione, individuato in FondoPro il fondo di riferimento, stabilendo i livelli minimi di contribuzione.

L'ampliamento a detti ambiti di destinatari avviene previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo che verifica la sussistenza delle necessarie condizioni.

La nota informativa del Fondo riporta tali categorie di destinatari e le misure minime della contribuzione.

Sono associati al Fondo i lavoratori che presentino domanda di adesione ai sensi dello Statuto, nonché i beneficiari, ossia i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche. Al Fondo si aderisce esclusivamente mediante adesione esplicita.

I lavoratori autonomi, liberi professionisti e lavoratori dipendenti che aderiscono in forma individuale possono determinare autonomamente la misura della contribuzione e la periodicità dei versamenti.

Contribuzione

	Quota TFR	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	Misura libera	Misura libera	I contributi/TFR esplicito sono versati con cadenza annuale, semestrale, mensile
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	Misura fissata da accordi o contratti collettivi ⁽¹⁾	Misura libera	Misura libera	
Personale non dirigente della Fonte Istitutiva ENPAM	1%	1%	3%	Entro il 5 di ogni mese
Personale dirigente della Fonte Istitutiva ENPAM	1%	1%	6%	Entro il 5 di ogni mese
Personale dipendente di FondoPro	1%	1%	3%	Entro il 5 di ogni mese

¹⁾ Per i soli lavoratori dipendenti occupati in data antecedente al 29.04.93 che aderiscano per la prima volta alla previdenza complementare è prevista la facoltà di non versare il TFR in misura integrale. Le opzioni esercitabili da parte di tali soggetti in ordine alla misura del TFR da destinare alla forma pensionistica complementare sono differenziate a seconda che gli accordi o contratti collettivi applicati dall'azienda presso le quali prestano servizio prevedano o meno una misura minima di TFR da destinare al Fondo Pensione in caso di adesione alla previdenza complementare, come di seguito specificato.

- Ove tali accordi prevedano il versamento del TFR in una misura minima predeterminata, il versamento potrà avvenire alternativamente in tale misura oppure in misura integrale.
- Ove tali accordi non prevedano il versamento del TFR la misura non potrà essere inferiore al 50%, con possibilità di incremento al 100%



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di FONDOPRO nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti'** (Parte II 'Le informazioni integrative').

La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").

Ferme restando le misure contributive minime, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

La contribuzione può inoltre essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).